



**Istruzioni per la compilazione
DF RED - Quadro B**

Nel **Quadro B** il pensionato potrà scegliere le detrazioni d'imposta che vorrà attivare sul proprio importo di pensione, qualora ne abbia diritto.

Si fa presente che il pensionato troverà il “**Quadro B**” precompilato.

I dati presenti si riferiscono all'ultima dichiarazione valida dichiarata dall'interessato. Nella maschera verrà indicata la data e/o il numero di ricevuta dell'ultimo DF RED a cui si riferiscono i dati precaricati (il campo è sottolineato in giallo).

Qualora non dovesse apportare variazioni, per confermare i dati potrà cliccare sul tasto “Avanti” per confermare i dati precaricati.

In caso contrario potrà effettuare le variazioni del caso, compilando il Quadro B e indicando le detrazioni a lui spettanti.





Si precisa che in caso di possesso di più trattamenti pensionistici le detrazioni di imposta eventualmente spettanti devono essere richieste su tutte le pensioni in pagamento.

Per richiedere le detrazioni d'imposta sarà sufficiente che il pensionato clicchi sul “**SI**” associato alla relativa detrazione. In caso contrario dovrà cliccare sul “**NO**”.

Quadro B - Richiesta delle detrazioni di imposta


Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto con decorrenza dal alle seguenti detrazioni di imposta, tenendo presente che sono da considerarsi familiari a carico i soggetti che possiedono un reddito complessivo annuo, non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (nel reddito complessivo vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica). In caso di richiesta della detrazione compilare obbligatoriamente la sezione relativa ai dati anagrafici dei figli (QUADRO C). La mancata comunicazione di tali dati comporterà l'impossibilità di applicazione della detrazione.

In automatico sono stati caricati i dati presenti nell'ultimo Modello DF valido, con Anno Riferimento: 2008 Data Comunicazione: 25/11/2008

- SI NO Detrazioni per redditi da pensione (art.13 del TUIR) 
- SI NO Detrazioni per coniuge a carico (art.12 del TUIR) 
- SI NO Detrazione per figli a carico (art.12 del TUIR) 
- SI NO Detrazione per altri familiari a carico (art.12 del TUIR) 

Indietro

Avanti

NB: Se si richiedono le detrazioni per il coniuge a carico, la procedura attiverà i campi per inserire i redditi del coniuge. Questi campi verranno segnalati con un avviso dal programma, solo dopo aver cliccato sul  . I campi da compilare verranno indicati con uno sfondo rosso.

Quadro A - Redditi Coniuge

Reddito Complessivo lordo annuo

Importo anno precedente (2017)

Importo presunto anno corrente (2018)

Le **detrazioni** possono essere applicate per i seguenti casi:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

NB: Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale, purché in possesso di redditi non superiori a 2.840,51 euro.

La detrazione spetta dall'inizio del mese in cui si ha in carico il familiare. Se nel corso dell'anno il familiare a carico supera il limite di reddito (stabilito dalla legge), si perde il diritto alla detrazione per l'intero periodo d'imposta.

Le detrazioni da applicare possono essere:

- **Detrazioni per redditi da pensione (art. 13 del TUIR)**

In questo caso il pensionato che dichiara di aver diritto a tale detrazione, dovrà avere un reddito complessivo che non supera i 55.000,00 euro annui lordi.

- **Detrazioni per coniuge a carico (art. 12 del TUIR)**

Spetta a condizione che il coniuge non sia legalmente ed effettivamente separato. Va ricordato che la detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

Il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

- **Detrazioni per primo figlio in mancanza del coniuge (art. 12 del TUIR)**

La *mancanza* del coniuge si verifica quando:

- l'altro genitore è *deceduto* e non c'è stato altro *matrimonio* o il dichiarante è legalmente ed effettivamente *separato*;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il dichiarante che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;

- vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

In questi casi *per primo figlio va inteso quello di maggiore età anagrafica.*

- **Detrazioni per figli a carico (art. 12 del TUIR)**

Spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati. Se i figli hanno un'età *inferiore ai tre anni*, spetta una *ulteriore detrazione*. I figli si considerano a carico indipendentemente dalla convivenza con il dichiarante, dalla residenza in Italia, dalla attività svolta, dall'età. e dallo stato civile.

- **Detrazioni per altri familiari (art. 12 del TUIR)**

Dal punto di vista fiscale sono considerati altri familiari:

- genitori (anche adottivi);
- ascendenti prossimi, anche naturali;
- coniuge separato;
- generi e nuore;
- suoceri;
- fratelli e sorelle;

Per poter considerare fiscalmente a carico le citate persone, è necessario che le medesime *non possiedano redditi superiori a 2.840,51 euro* e che convivano con il contribuente o ricevano da questi un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nel reddito del familiare vanno *inclusi*, ai fini del calcolo del tetto massimo di 2.840,51 euro, anche la rendita dell'abitazione principale e relative pertinenze, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Compilata questa sezione, per proseguire nell'inserimento del modello, potrà cliccare sul tasto

Avanti